



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

03520-19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

PUBBLICA UDIENZA
DEL 28/09/2018

Paolo Antonio Bruno

- Presidente -

Sent. n. sez. 2337/2018

Paolo Micheli

- Rel. Consigliere -

Alessandrina Tudino

R.G. N. 23058/2018

Paola Borrelli

Roberto Amatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

•
: (omissis)
•

avverso la sentenza emessa il 15/12/2017 dalla Corte di appello di Messina

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 14/12/2017, la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado che aveva prosciolto gli imputati indicati in epigrafe dal delitto di cui agli artt. 110 e 612, comma 2, cod. pen., ha escluso che il fatto in rubrica possa intendersi di particolare tenuità (diversamente dalla decisione liberatoria anzidetta, assunta ex art. 131-bis cod. pen.), pronunciando sentenza di condanna a pena ritenuta di giustizia.

Propone ricorso, con atto unico curato nell'interesse di tutti gli assistiti, il comune difensore di (omissis) . Con un primo motivo, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza impugnata, che non sembra basarsi su una completa disamina degli elementi evidenziati dal giudice di primo grado: la Corte territoriale, tenendo conto dell'obbligo di c.d. "motivazione rafforzata" imposto per la riforma di una pronuncia assolutoria, avrebbe dovuto raffrontare il proprio *decisum* non solo con le censure del Pubblico Ministero appellante, ma anche con il giudizio espresso dal Tribunale.

Inoltre, in punto di trattamento sanzionatorio, la difesa si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore degli imputati, facendo altresì presente che la Corte di merito non risulta avere spiegato quali, fra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., sarebbero stati valorizzati ai fini della determinazione della pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve preliminarmente prendersi atto che il delitto di minaccia grave, ove non realizzato con una delle modalità previste dall'art. 339 cod. pen., è oggi procedibile a querela di parte, come imposto dalla norma sostanziale - *ergo*, di immediata applicazione in ossequio al principio generale di *favor rei* che informa il sistema penale - introdotta ai sensi del d.lgs. n. 36 del 2018. Le persone offese, informate della prospettiva di formalizzare istanza punitiva come previsto dall'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo, non hanno inteso esercitare tale facoltà: né - considerando che l'originaria procedibilità d'ufficio è stata ravvisata sul solo presupposto della gravità delle espressioni intimidatorie utilizzate - può intendersi che nel caso di specie sia stata comunque ritenuta la peculiare fattispecie di una minaccia commessa da più persone riunite (non espressamente richiamata nel capo d'imputazione, neppure attraverso un riferimento al menzionato art. 339), ipotesi che non si identifica con un mero



concorso ex art. 110 cod. pen. (v., sia pure in tema di estorsione, Cass., Sez. VI, n. 41359 del 21/10/2010, Cuccaro). Un eventuale, nuovo esame della regiudicanda - al fine di una verifica nel merito della potenziale ravvisabilità dell'ipotesi *de qua* - sarebbe del resto precluso dalla oramai maturata prescrizione dell'illecito penale ascritto ai ricorrenti.


Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Così deciso il 28/09/2018.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli


Il Presidente

Paolo Antonio Bruno

